

Deliberazione n. 18/2015 in data 28/08/2015

Oggetto: Approvazione della classificazione delle sedi di segreteria degli enti locali e delle loro forme associative, ai sensi della legge regionale 46/1998, della legge regionale 10/2015 e del regolamento regionale 4/1999.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di agosto, alle ore **14,00**, in apposita sala al quinto piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nominato con D.P.R.A.V.A. n. 356 in data 28.10.2010.

Risultano presenti/assenti:		Presente	Assente
Michel MARTINET	Presidente	P	
Patrizia MAURO	Vicepresidente	P	
Gianluca GIOVANARDI	Componente	P	
Piero LUCAT	Componente esperto	P	
Rudy TILLIER	Componente	P	
TOTALE		5	

Cura la verbalizzazione dell'odierna riunione il dott. Rey René, funzionario dell'Agenzia.

Il sig. Michel MARTINET, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 18/2015 in data 28/08/2015

Oggetto: Approvazione della classificazione delle sedi di segreteria degli enti locali e delle loro forme associative, ai sensi della legge regionale 46/1998, della legge regionale 10/2015 e del regolamento regionale 4/1999.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamata la propria deliberazione n. 18/2010 in data 22 aprile 2010, avente ad oggetto "Aggiornamento anno 2010 della classificazione degli enti locali della Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 46/98 come modificata con l.r. 9 aprile 2010, n.14 e ai sensi del r.r. 4/99 come modificato con r.r. 9 aprile 2010, n.1";

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*", la qualifica unica dirigenziale è articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali prevista dal Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 "*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*";

richiamato il capo II "CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI" del r.r. 4/1999 e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 6, che stabilisce gli elementi da considerare ai fini della classificazione dei Comuni da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
- articolo 7, che stabilisce gli elementi da considerare ai fini della classificazione delle Comunità montane da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
- articolo 7bis, che classifica convenzionalmente il BIM nella seconda fascia, con il punteggio della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque;
- articolo 8, che classifica convenzionalmente il Comune di Aosta nella prima fascia in quanto capoluogo di regione;

richiamata la legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 *“Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali, di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)”*;

considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 10/2015 *“Ai fini della classificazione delle sedi di segreteria riferita alle Unités des Communes valdôtaines, trova applicazione l'allegato C del regolam. reg. 4/1999, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités. Ai fini della classificazione dei posti di segretario riferiti agli ambiti territoriali ottimali, trova applicazione l'allegato A del regolam. reg. 4/1999, sommando i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.”*;

considerato inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2015, *“Ai fini dell'aggiornamento della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento, è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua e arrotondamento all'eccesso del relativo risultato.”*;

richiamata la nota del 20 luglio 2015, prot. n. 14090/DEL, con cui la Presidenza della Regione ha comunicato che, con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2015 n. 1080, è stata completata la definizione degli ambiti territoriali ottimali delle convenzioni tra Comuni, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare la classificazione delle sedi di segreteria degli enti locali e delle loro forme associative, ai sensi della legge regionale 46/1998 nonché ai sensi della legge regionale 10/2015 e del regolamento regionale 4/1999, come da prospetti che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 “Classificazione Comuni 2015 e tabelle di confronto punteggi 2010-2015”;
- Allegato 2 “Classificazione Unités des Communes 2015 e tabelle di confronto punteggi 2010-2015”;
- Allegato 3 “Classificazione Convenzioni tra Comuni ex art. 19 l.r. 6/2014”;

2. di dare atto che è rimessa alla contrattazione di settore la determinazione della decorrenza degli effetti dei punteggi di cui alla presente ai fini della definizione della retribuzione di posizione dei segretari, in quanto il punteggio attribuito ai Comuni e alle Unités des Communes è uno degli elementi che concorrono a determinare, in sede di contrattazione tra amministrazione e rappresentanze sindacali, detta retribuzione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Michel MARTINET

Il verbalizzante
René dott. REY

=====
L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data.